



/ep

**CITTÀ DI CARMAGNOLA**  
**PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO VILLAGGI PER LA RESIDENZA DEGLI ZINGARI**  
**CARMAGNOLESI**

---

**APPROVATO CON DELIB. C.C. N. 17 DEL 28/02/1994**

\*\*\*\*\*

## ART. 1 – ISTITUZIONE DEI VILLAGGI ZINGARI

Allo scopo di favorire l'integrazione sociale degli zingari carmagnolesi mediante una risoluzione del problema casa rispondente alle loro esigenze e alle indicazioni della collettività organizzata, il comune istituisce i villaggi zingari.

## ART. 2 – CARATTERISTICHE DEI VILLAGGI

I villaggi zingari si caratterizzano come piccole comunità semiresidenziali autogestite aventi caratteristiche tipologiche ed organizzative regolamentate dal Comune.

Il numero dei villaggi, l'eventuale trasferimento, l'ubicazione, la denominazione, la capacità ricettiva e la tipologia insediativa sono stabiliti dal PRGC e dal Regolamento Edilizio e successivamente dal Consiglio Comunale con approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, non comportando gli stessi aumento della capacità insediativa.

Nella scelta dell'ubicazione, il Consiglio Comunale terrà conto della necessità di accesso degli abitanti dei villaggi ai servizi pubblici.

I villaggi esistenti all'approvazione del presente regolamento sono quelli di via Agnelli, di Pramorano e di via Cappellino (quest'ultimo da rilocalizzare).

## ART. 3 – FAMIGLIE AMMESSE NEI VILLAGGI

Nei villaggi zingari di cui al presente regolamento sono ammesse ad abitare:

- le famiglie già residenti nei singoli campi alla data del 31/12/1993. Ai fini della dimostrazione della residenza fa fede il certificato anagrafico,
- le persone che alla data del 31/12/1992 convivevano da almeno 4 anni con le persone comprese al punto precedente. Ai fini della dimostrazione del domicilio fa fede un accertamento svolto dal comando VV.UU. sulla base di atti ed altri elementi di riscontro oggettivi;
- le nuove famiglie direttamente discendenti da quelle residenti nei campi alla data sopracitata;
- le famiglie zingare residenti e domiciliate in Carmagnola da almeno 4 anni che non abbiano al 31/12/1993 una soluzione abitativa stabile.

## ART. 4

I villaggi sono muniti di recinzione continua che li delimita, di accessi idonei e segnalati, di servizi comuni quali gabinetti, docce, lavatoio, piazzuola lavamacchina, area giochi e tempo libero, bacheca per affissioni, allacciamento all'acqua potabile, ENEL e anche gas (dove possibile).

L'impatto ambientale della recinzione verrà ridotto mediante la messa a dimora di una siepe o degli accorgimenti che saranno ritenuti più adeguati dalla Commissione Edilizia.

Le misure minime e massime dei villaggi sono stabilite dal Consiglio Comunale, nel rispetto della normativa regionale.

Una parte di ciascun villaggio è suddivisa in aree della superficie minima di mq.120 per la posa delle roulotte o di casette che dovranno rispettare le tipologie costruttive stabilite. Tettoie, ripostigli e ripari per le auto dovranno comunque rispettare la normativa edilizia vigente.

## ART. 5 – CONCESSIONE PIAZZUOLE E MANUFATTI

Tutti gli impianti e le costruzioni stabili che si trovano nei villaggi zingari sono di proprietà del Comune di Carmagnola.

Appezamenti e costruzioni ad uso delle singole famiglie sono oggetto di concessione ad esclusivo uso del concessionario, di regola per un periodo massimo di anni 10 salva proroga.

Le condizioni della concessione in particolare l'entità del canone annuo sono determinate dalla Giunta tenuto conto della natura e delle caratteristiche dell'oggetto della concessione (piazzuola, tettoia, struttura abitativa stabile) e della partecipazione del concessionario alla sua realizzazione.

Le concessioni in corso non possono essere cedute dal concessionario. Il Comune può consentire il subingresso nella concessione soltanto al discendente diretto dello stesso.

L'assenza del concessionario dal villaggio per un periodo superiore a 12 mesi comporta la revoca della concessione.

L'area o il manufatto eventualmente libero può essere concesso dal Comune ad altra famiglia zingara, con precedenza per i figli di zingari che già abitano nei villaggi.

#### ART. 6 – AREA DI SOSTA

In ogni villaggio è realizzata un'area di sosta per un massimo di 2 roulotte, ad uso esclusivo dei parenti entro il 3° grado e degli affini entro il 2° grado dei residenti ne villaggio in visita ai parenti.

#### ART. 7 – MODALITA' DI CONCESSIONE

La concessione all'uso del villaggio e dei suoi servizi è rilasciata dal Sindaco per iscritto, dietro corresponsione di un canone annuo di concessione ed è confermata ogni anno entro il 31 dicembre con apposita vidimazione, a scopo di verifica della insussistenza di condizioni che ostino alla continuazione del contratto.

Il contratto di concessione prevede sempre l'impegno del concessionario a trasferirsi in altro villaggio qualora il Consiglio Comunale disponga, per ragioni di interesse pubblico, la chiusura e lo spostamento di un villaggio esistente.

In sede di prima stipulazione dei contratti di concessione, le istanze saranno vagliate da una Commissione composta da:

- Sindaco o suo delegato
- 2 rappresentanti del Consiglio Comunale
- Comandante Vigili Urbani
- Rappresentante dell'Opera Nomadi
- 1 rappresentante per ciascuno dei Villaggi esistenti, eletto dai cittadini che vi abitano.

La Commissione sopracitata rimarrà in seguito in carica con l'incombenza di vigilare sull'attuazione del presente regolamento e di fornire all'Amministrazione e ai Servizi Comunali parere su quanto concerne la sistemazione e l'organizzazione dei villaggi e delle attività comunali che si riferiscono agli zingari.

Detta Commissione scadrà con la scadenza dell'Amministrazione che l'ha nominata.

L'assegnazione delle aree sarà effettuata per accordo tra i Capifamiglia o, in mancanza di accordo, per sorteggio.

La sosta dei parenti ai sensi dell'art.6 del presente Regolamento deve essere comunicata all'Ufficio Polizia su apposito modulo e confermata dallo stesso, nei limiti della capienza (massimo 2 roulotte) per un periodo massimo di giorni 15, salvo necessità motivata da gravissime ragioni di assistenza.

## ART. 8 – DIRITTI DEI CONCESSIONARI

I concessionari del diritto di abitazione nei villaggi zingari hanno il diritto di svolgere all'interno di essi:

- piccole attività produttive e di servizi lecite e compatibili con l'igiene e il decoro del campo e dell'ambiente interno ed esterno. La realizzazione di piccole strutture per lo svolgimento di tali attività è autorizzato dal Comune, sentito il parere del Consiglio dei Capifamiglia;
- impiantare piccoli orti-frutteti familiari;
- tenere piccoli animali domestici nei limiti e alle condizioni stabilite dal Regolamento interno;
- organizzare feste, riunioni ed altre attività collettive di socializzazione, a condizione che si svolgano all'interno del campo e non comportino disturbo per il vicinato.

## ART. 9- OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

I concessionari del diritto di abitazione si impegnano per se stessi e i loro familiari a:

- a) rispettare e a mantenere insieme agli altri abitanti del campo le strutture e gli impianti comuni, a curare la manutenzione ordinaria degli stessi e del verde pubblico;
- b) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture abitative destinate ad ogni singola famiglia;
- c) al pagamento dei consumi singoli di acqua, luce, gas, tassa allontanamento dei rifiuti, fognatura e depurazione. Fanno carico al Comune esclusivamente il consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione e dell'acqua della fontanella e del lavatoio;
- d) alla pulizia interna del campo ed anche a quella esterna alla recinzione che si renda eventualmente necessaria a causa della presenza del campo;
- e) a tenere pulite le piazzuole e le abitazioni e a riporre i rifiuti negli appositi contenitori evitandone lo spargimento all'esterno;
- f) ad evitare qualsiasi pericolo o disturbo alle altre famiglie del villaggio e al vicinato, anche (a solo titolo di esempio) mediante l'occupazione di spazi al di fuori della recinzione, l'uso sconsiderato dei veicoli, la accensione di fuochi, l'uso di cavi elettrici non a norma, la mancata vigilanza su bambini e ragazzi;
- g) ad inviare bambini e ragazzi alla scuola dell'obbligo;
- h) a rispettare le norme relative alla detenzione di animali nel villaggio.

## ART. 10 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, oltre ad essere tenuto alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione e degli impianti comuni e a fornire e mantenere in efficienza un adeguato numero di contenitori per i rifiuti provvederà a:

- fornire periodicamente il materiale necessario per le disinfestazioni, le piccole attrezzature per la pulizia del campo, la manutenzione ordinaria del verde pubblico in esso esistente;
- vigilare con la collaborazione dei Vigili Urbani sul rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento e dal Regolamento interno.

## ART. 11 – AUTOGESTIONE DEL VILLAGGIO

Ogni villaggio è gestito dal Consiglio dei Capifamiglia il quale oltre a curare la gestione ordinaria del campo e il rispetto dei regolamenti, ha i seguenti compiti:

- impedire l'accesso al Campo a persone non autorizzate e segnalare al Comune l'eventuale presenza di estranei;
- stabilire le modalità di svolgimento dei lavori di utilità collettiva (pulizia, manutenzione ordinaria, rimozione neve ecc.);
- segnalare con urgenza al Comune guasti e rotture che possano causare situazioni di pericolo o danni al patrimonio pubblico;
- fornire all'Amministrazione e ai Servizi Comunali, eventualmente con l'assistenza dell'Opere Nomadi, pareri su tutto quanto concerne l'andamento del villaggio, la sua organizzazione e le attività Comunali che si riferiscono agli zingari.

#### ART. 12 – SANZIONI

Fatto salvo l'obbligo del risarcimento dell'eventuale danno e la denuncia penale nel caso in cui ne sussistano gli estremi, la violazione degli obblighi di cui ai punti a), b), d) e) h) dell'art. 9, comporta a seconda della gravità l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €. 10.000 a un massimo di €. 500.000 a carico dell'autore della stessa o di ciascun capofamiglia nel caso in cui non ne sia identificabile l'autore.

La violazione degli obblighi di cui ai punti f) e g) dà luogo alla applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti nonché alla sospensione per un periodo minimo da 2 a 12 mesi dalle provvidenze di natura assistenziali erogate dai Comuni della zona 31 o dal Comune di Carmagnola.

La reiterata grave violazione degli obblighi di cui al punto 9 e delle norme di legge e regolamentari in materia edilizia, l'accertato svolgimento di attività illecite ed infine la mancata corresponsione del canone di concessione o il mancato pagamento dei consumi comportano l'espulsione dai villaggi di Carmagnola, che viene disposta con provvedimento del Sindaco su proposta del Servizio competente sentita la Commissione di cui all'art.7.

#### ART. 13 – NORMA TRANSITORIA

- Nel campo di via Cappellino in quanto struttura provvisoria non è autorizzata la costruzione di nuovi impianti stabili ad uso privato.
- Le modifiche del presente regolamento potranno essere approvate dal Consiglio sentita la Commissione costituita ai sensi dell'art. 7.